

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale ambiente e LAVORI PUBBLICI	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	s.tutela.inquin@regione.fvg.it tel + 39 040 377 4058 fax + 39 040 377 4513/4410 I - 34126 Trieste, via Ciulia 75/1

Decreto n. 483

ALP.10 - PN/AIA/26

Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 – decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 -
Decreto del Presidente della regione 11 agosto 2005, n. 266/Pres.

Accettazione delle garanzie finanziarie per la gestione della discarica di cui al punto 5.4
dell'Allegato I del decreto legislativo stesso, sita in Comune di Pordenone, via Brentella.

Società FONDERIA SA - BI S.p.A.

IL DIRETTORE

Vista la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti e successive modifiche ed integrazioni);

Visto il decreto del Presidente della Giunta 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. "Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti";

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Visto il decreto del Presidente della Regione 11 agosto 2005, n. 266/Pres (Regolamento concernente le garanzie finanziarie per le discariche ai sensi dell'articolo 5 della L.R. 7 settembre 1987, n. 30 <<Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti>> e successive modifiche ed integrazioni);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale);

Vista la Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 16, recante "Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo;

Visto il decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 402 del 26 marzo 2008, con il quale è stata concessa, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 59/2005, l'autorizzazione integrata ambientale per la gestione della discarica di cui al punto 5.4 dell'Allegato I del decreto legislativo stesso, sita nel Comune di Pordenone, via Brentella, da parte della Società FONDERIA SA – BI S.p.A. con sede legale in Comune di Roveredo in Piano (PN), via Brentella, 38;

Visti il decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 549 del 21 aprile 2008 e il decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 3032 del 21 dicembre 2009, con i quali è stato modificato, nella parte inerente le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie, il citato decreto n. 402/2008;

Atteso che l'articolo 5 del decreto n. 402/2008, come sostituito dai decreti n. 549/2008 e n. 3032/2009, prevede che prima dell'avvio effettivo dell'esercizio della discarica autorizzata, la Società presta, a favore della Regione, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 36/2003 e del decreto del Presidente della Regione 11 agosto 2005, n. 0266/Pres., una garanzia finanziaria del valore complessivo di euro 586.220,00 (cinquecentottantaseimiladuecentoventi/00), per l'attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le operazioni di chiusura e che la garanzia stessa è trattenuta per due anni dalla data di comunicazione di approvazione della chiusura ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 36/2003;

Atteso altresì che l'articolo 6 del citato decreto n. 402/2008, dispone che la gestione dell'impianto è subordinata, tra l'altro, all'accettazione, da parte della Regione, delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 5 del decreto medesimo, che viene comunicata tempestivamente alla Società;

Vista la Polizza fidejussoria n. 6058500001678 del 9 marzo 2010, per la somma di € 586.220,00 (cinquecentottantaseimiladuecentoventi/00), avente efficacia dal 1 gennaio 2010 e validità per cinque anni, maggiorata di due anni, decorrenti dalla data della comunicazione dell'approvazione della chiusura di cui all'articolo 12, comma 3, del d.lgs 36/2003 e comunque non oltre 8 anni dalla data di efficacia della polizza stessa, rilasciata dalla Milano Assicurazioni S.p.A. con sede legale in Milano, via Senigallia, 18/2, a garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dall'attività di gestione della discarica sita in Comune di Pordenone, via Brentella;

Ritenuto di procedere all'accettazione della citata garanzia finanziaria, in quanto conforme alle disposizioni del decreto del Presidente della Regione 11 agosto 2005, n. 266/Pres.;


Visto l'articolo 90, punto 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2008, n. 1580 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

Articolo Unico - E' accettata la garanzia finanziaria per la somma di € 586.220,00 (cinquecentoottantaseimiladuecentoventi/00), prestata dalla della Società FONDERIA SA – BI S.p.A. con sede legale in Comune di Roveredo in Piano (PN), via Brentella, 38, con Polizza fidejussoria n. 6058500001678 del 9 marzo 2010, avente efficacia dal 1 gennaio 2010 e validità per cinque anni, maggiorata di due anni, decorrenti dalla data della comunicazione dell'approvazione della chiusura di cui all'articolo 12, comma 3, del d.lgs 36/2003 e comunque non oltre 8 anni dalla data di efficacia della polizza stessa, rilasciata dalla Milano Assicurazioni S.p.a. con sede legale in Milano, via Senigallia, 18/2, a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a garanzia degli obblighi derivanti dall'attività di gestione della discarica sita in Comune di Pordenone, via Brentella.

Trieste, **18 MAR. 2010**


IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
dott. ing. Pierpaolo Gubertini

ambd2

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ambiente e LAVORI PUBBLICI	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	s.tutela.inquin@regione.fvg.it tel + 39 040 377 4058 fax + 39 040 377 4513/4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

Decreto n. 3032

ALP.10 - PN/AIA/26

D.Lgs. n. 59/2005. Rettifica del decreto n. 402/2008 di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per la gestione di una discarica di cui al punto 5.4 dell'Allegato I al d.lgs 59/2005, sita in Comune di Pordenone, via Bretella, come modificato dal decreto n. 549/2008.

Società FONDERIA SA - BI S.p.A.

IL DIRETTORE

Vista la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti e successive modifiche ed integrazioni);

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. (Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni);

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";

Visto il decreto del Presidente della Regione 11 agosto 2005, n. 266/Pres (Regolamento concernente le garanzie finanziarie per le discariche ai sensi dell'articolo 5 della L.R. 7 settembre 1987, n. 30 <<Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti>> e successive modifiche ed integrazioni);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

Visto il D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4 riguardante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

Vista la Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 16, recante "Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo;

Vista la Legge regionale n. 11 del 4 giugno 2009, (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici), al cui articolo 3 vengono stabilite disposizioni in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Visto il decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 402 del 26 marzo 2008, con il quale è stata concessa, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 59/2005, l'autorizzazione integrata ambientale per la gestione della discarica di cui al punto 5.4 dell'Allegato I del decreto legislativo stesso, sita nel Comune di Pordenone, via Brentella, da parte della Società FONDERIA SA – BI S.p.A. con sede legale in Comune di Rovereto in Piano (PN), via Brentella, 38;

Visto il decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 549 del 21 aprile 2008, con il quale è stato modificato il citato decreto n. 402/2008;

Atteso che la suddetta modifica consiste, tra l'altro, nella variazione delle disposizioni contenute nell'articolo 5 del decreto n. 402/2008, con la conseguente sostituzione dell'articolo stesso;

Atteso che il sostituito articolo 5 del decreto n. 402/2008 prevede che entro il termine di 90 (novanta) giorni dal ricevimento del decreto medesimo, la Società presta, a favore della Regione, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 36/2003 e del decreto del Presidente della Regione 11 agosto 2005, n. 0266/Pres., una garanzia finanziaria del **valore complessivo di euro 586.220,00 (cinquecentottantaseimiladuecentoventi)**, per l'attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le operazioni di chiusura e che la garanzia è trattenuta per due anni dalla data di comunicazione di approvazione della chiusura ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 36/2003;

Considerato che ai sensi del d.lgs 152/2006, articolo 208, comma 11, lettera g), le garanzie finanziarie richieste, devono essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere conseguentemente alla rettifica del decreto n. 402/2008 di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per la gestione di una discarica di cui al punto 5.4 dell'Allegato I al d.lgs 59/2005, sita in Comune di Pordenone, via Bretella, come modificato dal decreto n. 549/2008;

Visto l'articolo 90, punto 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2008, n. 1580 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

Art. 1 - L'articolo 5 del decreto n. 402 del 26 marzo 2008 del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, come sostituito dall'articolo 1 del decreto n. 549 del 21 aprile 2008 del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, è ulteriormente sostituito dal seguente:

“Art. 5 - Prima dell'avvio effettivo dell'esercizio della discarica citata in premesse, la Società presta, a favore della Regione, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 36/2003 e del decreto del Presidente della Regione 11 agosto 2005, n. 0266/Pres., una garanzia finanziaria del valore complessivo di euro 586.220,00 (cinquecentottantaseimiladuecentoventi), per l'attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le operazioni di chiusura. La garanzia è trattenuta per due anni dalla data di comunicazione di approvazione della chiusura ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 36/2003.”

Art. 2 - Rimangono valide ed immutate, per quanto compatibili con il presente atto, tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nel decreto n. 402/2008 come modificato dal decreto n. 549/2008.

Trieste, **21 DIC. 2009**



DIRETTORE DEL SERVIZIO
Dott. ing. Pierpaolo Gubertini



	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE e LAVORI PUBBLICI	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale	s.tutela.inquin@regione.fvg.it tel 040 377 4058 fax 040 377 4513/4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

Decreto n. 402

ALP.10 - PN/AIA/26

Decreto legislativo 59/2005. Autorizzazione Integrata Ambientale per la gestione di una discarica di cui al punto 5.4 dell'Allegato I, sita in Comune di Pordenone, via Brentella.

Società FONDERIA SA - BI S.p.A.

IL DIRETTORE

Vista la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 recante "Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 8 ottobre 1991, n.502 "Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni";

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";

Visto il decreto del Presidente della Regione 11 agosto 2005, n.266/Pres "Regolamento concernente le garanzie finanziarie per le discariche ai sensi dell'articolo 5 della L.R. 7 settembre 1987, n.30 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 riguardante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale";

Vista la deliberazione della Giunta della Provincia di Pordenone n. 106 del 16 maggio 2002, con la quale, la Società SA - BI S.p.A. con sede legale in Comune di Rovereto in Piano (PN), via Brentella, 38, di seguito denominata Società, è stata autorizzata alla realizzazione di una discarica di 2^a categoria, tipo B, sita in Comune di Pordenone, via Brentella;

Vista la deliberazione della Giunta della Provincia di Pordenone n. 221 del 4 settembre 2003, avente ad oggetto "Approvazione progetto di variante non sostanziale della discarica di 2^a categoria, tipo B, per rifiuti non pericolosi in Comune di Pordenone";

Vista la deliberazione della Giunta della Provincia di Pordenone n. 172 del 6 luglio 2005, avente ad oggetto "Discarica di 2^a categoria, tipo B, per rifiuti non pericolosi in Comune di Pordenone. Approvazione del Piano di Adeguamento di cui al decreto legislativo 36/2003";

Preso Atto che il decreto legislativo 36/2003 costituisce, relativamente alle discariche, linee guida per le migliori tecniche disponibili, e che pertanto, ai sensi del decreto legislativo 59/2005, art. 4, comma 4, si considerano soddisfatti, per tali impianti, i requisiti tecnici del decreto stesso, qualora vengano rispettati i requisiti tecnici di cui al succitato decreto legislativo 36/2003;

Vista la deliberazione della Giunta della Provincia di Pordenone n. 9 del 25 gennaio 2006, avente ad oggetto "Discarica di 2^a categoria, tipo B, per rifiuti non pericolosi in Comune di Pordenone. Approvazione progetto di variante non sostanziale".

Visto il decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 1454 del 20 luglio 2006, con il quale è stato stabilito il calendario per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale relative all'attività indicata al punto 5.4, dell'allegato I, al decreto legislativo 59/2005 (Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti), fissando la data del 31 gennaio 2007 per tale incombente;

Vista la domanda di data 30 gennaio 2007, con la quale la Società ha chiesto, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 59/2005, il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per la gestione della citata discarica, che rientra tra le attività di cui al punto 5.4 dell'Allegato I del decreto legislativo stesso, sita in Comune di Pordenone, via Brentella;

Vista la nota prot. n. ALP.10-8160-PN/AIA/26 di data 5 marzo 2007, con la quale è stato comunicato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 59/2005, l'avvio del procedimento amministrativo relativo alla domanda di cui sopra;

Vista la nota prot. n. ALP.10-12691-PN/AIA/26 di data 13 aprile 2007, con la quale la documentazione allegata alla domanda presentata dalla Società è stata trasmessa al Comune di Pordenone, alla Provincia di Pordenone, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" ed all'ARPA FVG;

Vista la nota di data 15 aprile 2007, con la quale la Società ha comunicato di aver

provveduto alla pubblicazione sul quotidiano "Messaggero Veneto" in data 8 aprile 2007 dell'annuncio, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 59/2005;

Considerato che non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui sopra;

Visto il Verbale della prima seduta della Conferenza di servizi tenutasi in data 1 ottobre 2007, dal quale risulta che:

- l'Azienda per i Servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" e la Provincia di Pordenone hanno chiesto integrazioni documentali;

- il Comune di Pordenone ha chiesto che il periodo di utilizzo della discarica non sia superiore a cinque anni;

- la Provincia di Pordenone ha sollevato il problema relativo al numero dei componenti della Commissione di collaudo, nominata con deliberazione della Giunta provinciale di Pordenone n.230 dd. 19/09/2002;

Vista la nota ALP1/PO11-25778 (21248) E/35/14 dd. 17/08/2007 del Servizio disciplina lavori pubblici e affari generali, dalla quale risulta che la designazione, da parte della Regione, di un funzionario amministrativo per la Commissione di collaudo, in sostituzione del componente che ha rassegnato le proprie dimissioni con nota dd. 31/05/2007, non può essere effettuata in quanto incompatibile con il nuovo assetto normativo in materia di lavori pubblici e che la stazione appaltante deve provvedere autonomamente alla nomina dei collaudatori rispettando, se del caso, le procedure ad evidenza pubblica;

Vista la nota dd. 16/10/2007 con la quale la Società chiede se deve nominare un collaudatore che vada ad integrare la commissione di collaudo già nominata, ovvero se, considerata decaduta la commissione stessa, possa procedere alla nomina di un unico collaudatore;

Preso Atto che la Società ha presentato entro i termini indicati dalla Conferenza, la relazione tecnica integrativa di data 21 dicembre 2007 redatta dall'ing. Renato Meneghel, recante le integrazioni richieste dall'Azienda per i Servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" e dalla Provincia di Pordenone;

Vista la nota prot. n. ALP.10-591-PN/AIA/26 di data 9 gennaio 2008, con la quale la documentazione integrativa presentata dalla Società è stata trasmessa agli Enti coinvolti nel procedimento amministrativo;

Visto il Verbale della seconda seduta della Conferenza dei servizi tenutasi in data 24 gennaio 2008, dal quale risulta che:

- la Conferenza ha concordato sull'inapplicabilità dell'articolo 13, comma 2, della legge regionale 30/1987 ed ha ritenuto sufficiente la nomina di un unico collaudatore da parte della stazione appaltante;

- la Società ha illustrato la relazione tecnica integrativa di data 21 dicembre 2007, evidenziando in particolare, relativamente al nuovo posizionamento dei pozzi di monitoraggio della falda, che verranno realizzati a monte dell'impianto il pozzo denominato "Pozzo M1" e a valle i pozzi denominati "Pozzo V1" e "Pozzo V2". Nel caso le verifiche in sito non diano i risultati attesi, la Società procederà alla realizzazione di ulteriori pozzi, da concordarsi con il Dipartimento provinciale di ARPA;

- la Conferenza si è espressa favorevolmente sulla nuova ubicazione dei pozzi e sulle integrazioni proposte dalla Società ed ha approvato la relazione istruttoria presentata dal Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale;

- la Conferenza ha stabilito che la gestione della discarica potrà iniziare solo a seguito dell'esito positivo del collaudo dell'impianto, nonché della presentazione e dell'accettazione delle garanzie finanziarie;

Vista la nota prot. n. ALP.11 – 5678 – VIA/V di data 22 febbraio 2008, con la quale il Servizio valutazione impatto ambientale ha comunicato di non aver alcuna osservazione da fare in merito al nuovo posizionamento dei pozzi di monitoraggio, rispetto a quanto previsto dalla citata deliberazione provinciale n. 106/2002;

Ricordato che ai sensi dell'art. 9, comma 4, del D.Lgs. n. 59/2005, il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale è effettuato, dal Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, quando intervengano le condizioni indicate ai punti a), b), c) e d), del comma medesimo;

Ricordato che ai sensi dell'art. 5, comma 11, del D.Lgs. n. 59/2005, in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio del presente decreto, il Sindaco del Comune interessato, qualora lo ritenga necessario, nell'interesse della salute pubblica, può chiedere al Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale di verificare la necessità di riesaminare l'autorizzazione rilasciata, come previsto all'art. 9, comma 4, del D.Lgs. medesimo;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera e), del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.;

Visto l'articolo 95, dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale n. 1348 del 15 giugno 2006, che costituisce parte integrante della stessa, recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale, tra l'altro, prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale attende agli adempimenti regionali in attuazione della legislazione in materia;

DECRETA

Art. 1 - E' concessa, ai sensi dell'articolo 5, del decreto legislativo 59/2005, l'autorizzazione integrata ambientale per la gestione della discarica di cui al punto 5.4 dell'Allegato I del decreto legislativo stesso, sita nel Comune di Pordenone, via Brentella, da parte della Società FONDERIA SA - BI S.p.A. con sede legale in Comune di Rovereto in Piano (PN), via Brentella, 38.

Art. 2 - Il presente provvedimento comprende anche l'autorizzazione alla realizzazione di tre nuovi pozzi denominati "Pozzo M1", posto a monte e "Pozzo V1" e "Pozzo V2", posti a valle dell'impianto e all'interno del perimetro di proprietà lungo la direttrice di flusso della falda.

Art. 3 - La presente autorizzazione recepisce ed integra a tutti gli effetti i contenuti dei seguenti provvedimenti:

- delibera della Giunta della Provincia di Pordenone n. 106 del 16 maggio 2002;
- delibera della Giunta della Provincia di Pordenone n. 221 del 4 settembre 2003;
- delibera della Giunta della Provincia di Pordenone n. 172 del 6 luglio 2005;
- delibera della Giunta della Provincia di Pordenone n. 9 del 25 gennaio 2006;

Art. 4 - La durata dell'autorizzazione, è fissata in 5 (cinque) anni dalla data del presente decreto. La domanda di rinnovo dell'autorizzazione deve essere presentata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

Art. 5 - Entro il termine di 90 (novanta) giorni dal ricevimento della presente autorizzazione, la Società presta, a favore della Regione, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 36/2003 e del decreto del Presidente della Regione 11 agosto 2005, n. 0266/Pres.;

- una garanzia finanziaria del **valore complessivo di euro 586.220,00 (cinquecentottantaseimiladuecentoventi)**, per l'attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le operazioni di chiusura. La durata della garanzia finanziaria per la gestione operativa deve essere pari a quella dell'autorizzazione maggiorata di due anni.

- una garanzia finanziaria del **valore complessivo di euro 409.720,00 (quattrocentonovemilasettecentoventi)**, per la gestione successiva alla chiusura (gestione post-operativa). La durata della garanzia finanziaria per la gestione post-operativa deve essere pari ad un periodo di trenta anni e la garanzia stessa può essere articolata su piani quinquennali rinnovabili ad ogni scadenza.

Art. 6 - La gestione dell'impianto è subordinata:

a) all'accettazione, da parte della Regione, delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 5, che viene comunicata tempestivamente alla Società;

b) alla ricezione da parte del citato Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale del certificato di collaudo trasmesso dalla Società. La Società invia, altresì, copia di tale atto alla Provincia di Pordenone;

c) all'esito positivo dell'ispezione, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 36/2003, da parte della Regione, che viene comunicato tempestivamente alla Società;

Art. 7 - Il collaudatore deve essere nominato dalla Società rispettando, se del caso, le procedure ad evidenza pubblica. Il collaudatore non dovrà essere collegato professionalmente né economicamente, in modo diretto o indiretto, al progettista, al direttore dei lavori e alla Società;

Art. 8 - All'impianto deve essere preposto un responsabile della gestione abilitato ai sensi dell'art. 29 della L.R. 30/1987. Il nominativo del responsabile della gestione deve essere comunicato al Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale, alla Provincia di Pordenone, al Comune di Pordenone, all'ARPA FVG e all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale", ai sensi del citato art. 29 con le procedure di cui all'art. 21 del D.P.Reg. n. 502/91;

Art. 9 - La Società deve comunicare al Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale e alla Provincia di Pordenone l'inizio delle attività di conferimento

dei rifiuti in discarica.

Art. 10 – Ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.P.Reg 266/Pres del 11/08/2005, le garanzie finanziarie prestate, ai sensi di quanto disposto ai commi 1 bis e 1 ter, devono coprire i costi di eventuali interventi necessari per assicurare la regolarità della gestione della discarica e per il recupero delle aree.

Art. 11 - La Società rispetta le prescrizioni specificate **nell'allegato A** al presente decreto, ed adotta il Piano di monitoraggio e di controllo indicato **nell'allegato B** al decreto stesso.

Art. 12 - Ai sensi dell'art. 12, comma 3 del decreto legislativo 36/2003, la discarica è considerata definitivamente chiusa solo dopo che la Regione ha eseguito un'ispezione finale sul sito, ha valutato tutte le relazioni dal gestore ed ha comunicato alla Società l'approvazione della chiusura della discarica.

Art. 13 - Qualora non espressamente previste, si intendono riportate nella presente autorizzazione tutte le prescrizioni imposte dalla vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.

Art. 14 - Qualora la Società intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni della titolarità della gestione dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 59/2005.

Art. 15 - La Società, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 59/2005, prima di dare attuazione a quanto previsto dalla presente autorizzazione, ne dà comunicazione al Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale, pena l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo medesimo.

Art. 16 - L'ARPA accerta, secondo quanto previsto e programmato dalla presente autorizzazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 59/2005, il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, la regolarità dei controlli a carico del gestore, la regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché il rispetto dei valori limite di emissione e l'ottemperanza, da parte del gestore, degli obblighi di comunicazione.

Art. 17 - L'ARPA comunica al citato Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D.lgs. n. 59/2005, gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare.

Art. 18 - Ogni organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini dell'applicazione del D.Lgs. n. 59/2005, comunica, ai sensi dell'art. 11, comma 7, del D.lgs. medesimo, tali informazioni, ivi comprese le notizie di reato, anche all'Amministrazione regionale.

Art. 19 - La mancata osservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 59/2005, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 16 del decreto legislativo medesimo.

Art. 20 - Ai sensi dell'articolo 6, comma 24, della legge regionale 2/2006, la Società provvede, ad avvenuta entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 18, comma 2, del

decreto legislativo 59/2005, a versare la tariffa relativa alle spese per le attività istruttorie e di controllo, a pena di revoca della presente autorizzazione.

Art. 21 - Al fine della consultazione del pubblico, i documenti, gli atti inerenti il procedimento, copia della presente autorizzazione ed i risultati del controllo delle emissioni, sono depositati presso la Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale, sito in TRIESTE, via Giulia, 75/1.

Trieste, **26 MAR. 2008**



DIRETTORE DEL SERVIZIO
Dot. Ing. Pierpaolo Gubertini

ambd2



ALLEGATO A



E' autorizzato lo smaltimento soltanto dei seguenti codici CER per un quantitativo massimo di 3.220 t/anno:

CER	
10 09 03	Scorie di fusione
10 09 08	Forme ed anime di fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07
10 09 99	Rifiuti non specificati altrimenti
10 09 12	Altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11
10 02 08	Rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07
12 01 17	Materiale abrasivo di scarto diverso da quello di cui alla voce 12 01 16
16 01 03	pneumatici fuori uso (utilizzati come materiale di ingegneria per la protezione degli strati impermeabili posti sui fianchi)

3) La Società dovrà rispettare quanto stabilito dal Piano di monitoraggio e controllo allegato.

4) nella fase operativa e post-operativa dovranno essere effettuate le seguenti analisi:

- sul percolato
 - ogni 3 mesi nella fase operativa e ogni sei mesi in fase post-operativa i seguenti parametri: pH, temperatura, conducibilità elettrica, ossidabilità Kubel, cloruri, solfati, Fe, Mn, Azoto ammoniacale, nitrico, nitroso, aldeidi, fenoli, cianuri;
 - almeno 1 volta all'anno: tutti i parametri di cui alla Tabella 1 del D.lgs 36/03 e gli aldeidi
- sulle acque di falda
 - ogni 3 mesi nella fase operativa e ogni sei mesi in fase post-operativa i seguenti parametri: pH, temperatura, conducibilità elettrica, ossidabilità Kubel, cloruri, solfati, Fe, Mn, Azoto ammoniacale, nitrico, nitroso, aldeidi, fenoli, cianuri;
 - almeno 1 volta all'anno: tutti i parametri di cui alla Tabella 1 del D.lgs 36/03 e gli aldeidi;

5) Per quanto riguarda le operazioni di gestione:

- i rifiuti non dovranno essere soggetti a dispersione eolica durante il conferimento ovvero dovranno essere utilizzati sistemi per il contenimento delle emissioni, inoltre ad ogni conferimento i rifiuti dovranno essere ricoperti con teli;
- si dovranno caratterizzare i rifiuti secondo quanto previsto dal DM 3.8.2005;
- la pendenza del fronte dei rifiuti dovrà essere inferiore al 30%;
- il gestore dovrà presentare almeno una volta l'anno una relazione in merito ai tipi ed ai quantitativi di rifiuti smaltiti, ai risultati di programma di sorveglianza ed ai controlli effettuati relativi sia alla fase operativa che alla fase post-operativa;
- nella fase di coltivazione iniziale della discarica si ritiene opportuno provvedere ad un controllo della polverosità ambientale al perimetro dell'impianto secondo la direzione prevalente del vento ed in occasione delle operazioni di apporto e sistemazione dei rifiuti;
- la Società dovrà rispettare le prescrizioni indicate dalle norme nazionali, regionali, anche in materia di sicurezza ed igiene ambientale, e dal Piano regionale di gestione dei rifiuti - Sezione rifiuti speciali.
- I rifiuti smaltibili potranno provenire solo dall'attività della Fonderia Sa.Bi.
- Le modalità di gestione della discarica dovranno essere conformi a quanto riportato:
 - o nel Piano di gestione operativa e post operativa del Piano di adeguamento di cui al D.Lgs. n. 36/2003, approvato con la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 172 del 06.07.2005 e s.m.i.;
 - o nella relazione tecnica allegata all'istanza di AIA;

- Il gestore della discarica dovrà presentare alla Direzione Centrale dell'Ambiente e Lavori Pubblici, alla Provincia di Pordenone, all'ARPA di Pordenone, all'A.S.S. n. 6 ed al Comune di Pordenone una relazione annuale in merito ai tipi ed ai quantitativi di rifiuti smaltiti, ai risultati del programma di sorveglianza ed ai controlli effettuati relativi sia alla fase operativa che alla fase post-operativa. In particolare la relazione deve contenere almeno gli elementi di cui al comma 5, dell'art. 13 del D.Lgs. 36/03.
- In relazione al Piano di adeguamento di cui al D.Lgs. n. 36/2003, ed ai successivi progetti di variante approvati, le date di inizio, ultimazione lavori ed il nominativo del Direttore dei Lavori dovranno essere comunicati alla Direzione Centrale dell'Ambiente, alla Provincia di Pordenone, all'A.S.S. n. 6 "Friuli Occidentale" Dipartimento di Prevenzione, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA di Pordenone e al Comune di Pordenone. La comunicazione di inizio lavori dovrà pervenire agli Enti di cui sopra prima dell'avvio degli stessi.
- Dovrà essere aggiornata la tabella posta in prossimità dell'ingresso alla discarica indicando i codici dei rifiuti conferibili, il nominativo del gestore ed il suo recapito e gli orari di apertura.
- I prodotti diserbanti eventualmente utilizzati presso la discarica dovranno avere tempi di emivita bassi e comunque inferiori ai 20/30 giorni.
- La Società deve essere in regola con le normative di sicurezza vigenti (L. n. 626/94 s.m.i.) nonché con la normativa antincendio. Deve essere data comunicazione al Comune di Pordenone ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 216 del R.D. 27.07.1934 n. 1265, qualora applicabile.
- In ordine alle emissioni diffuse soggette ad autorizzazione, si ritiene sufficiente quanto proposto negli elaborati allegati all'istanza di autorizzazione AIA e pertanto non si formulano specifiche prescrizioni.

6) Per quanto riguarda la chiusura e il ripristino dell'area di discarica:

- il gestore dovrà comunicare la data di fine conferimento dei rifiuti in discarica agli Enti: Regione, Provincia, Comune di Pordenone, A.S.S. n. 6 "Friuli Occidentale" e Dipartimento Provinciale di Pordenone dell'A.R.P.A. Successivamente a questa comunicazione, il ripristino di eventuali avvallamenti non potrà essere effettuato con l'impiego di rifiuti;
- dovranno essere eseguiti dei "passaggi ecologici" sulla recinzione esterna per permettere il passaggio della fauna locale
- al termine del conferimento dei rifiuti, il gestore dovrà provvedere alla copertura provvisoria delle aree esaurite con teli impermeabili;
- la copertura provvisoria deve essere oggetto di continua manutenzione, al fine di consentire il regolare deflusso delle acque superficiali e di minimizzarne l'infiltrazione nella discarica;
- la realizzazione della copertura definitiva deve avere inizio entro 12 mesi dalla data di fine conferimento dei rifiuti in discarica e terminare entro 12 mesi dal suo inizio.

7) Per quanto riguarda la post-gestione, la durata è fissata, ai sensi del D.Lgs. 36/2003, in almeno 30 anni dalla data di comunicazione di cui all'art. 12, c. 3 del D.Lgs. 36/2003 come previsti dal documento "Piano di adeguamento", approvato con deliberazione della giunta provinciale n° 172 del 06 luglio 2005 e nel progetto di variante costituito dalla relazione tecnica A dd. 06.09.2005 e dall'allegato 12 "particolari delle impermeabilizzazioni e della ricopertura finale" dd. 06.09.2005, in modo tale da garantire che anche in tale fase la discarica mantenga i requisiti di sicurezza ambientale previsti.

8) La Società dovrà provvedere al ripristino ambientale secondo quanto previsto dal piano di adeguamento approvato con deliberazione della giunta provinciale n° 172 del 06 luglio 2005 con le seguenti limitazioni:

- le specie di piante autoctone, arboree e arbustive, prescelte per la ricostituzione della copertura vegetale devono essere adatte alle caratteristiche chimico-fisiche del suolo e con apparato radicale ipogeo tale da non intaccare, in alcun modo, gli strati della copertura superficiale sottostanti a quello vegetale;
- l'area sarà destinata a verde prativo e arbustivo e non potrà, in alcun caso, essere interessata da coltivazioni agricole per il consumo umano, né diretto né indiretto (es. foraggio bestiame)

ALLEGATO B



PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

1. DISPOSIZIONI GENERALI

Il piano di monitoraggio e controllo stabilisce la frequenza e la modalità di autocontrollo che devono essere adottate da parte del gestore e l'attività svolta dalle Autorità di controllo.

I campionamenti, le analisi, le misure, le verifiche, le manutenzioni e le calibrazioni devono essere sottoscritti da un professionista abilitato e conservati presso la Ditta, a disposizione delle Autorità di controllo.

Il Gestore deve impegnarsi a conservare per un periodo di almeno 6 anni con idonee modalità i risultati analitici dei campionamenti prescritti.

I risultati del presente piano di monitoraggio devono essere comunicati alla Regione, alla Provincia di Pordenone, al Comune di Pordenone, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" ed all'ARPA FVG-Dipartimento provinciale di Pordenone con cadenza semestrale – in forma di Relazione riassuntiva, contenente i dati in rilievo puntuale ed in forma aggregata.

Ai sensi dell'art. 12, comma 1 del D.Lgs. 59/2005, entro il 30 aprile di ogni anno solare il gestore trasmette alla Regione, e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per il tramite dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, una sintesi dei risultati del piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente ed una relazione che evidenzia la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

2. RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL PIANO

Nella tabella 1 sono individuati i soggetti che hanno responsabilità nell'esecuzione del presente Piano.

Tab. 1– Soggetti che hanno competenza nell'esecuzione del Piano

Soggetti	Affiliazione	Nominativo del referente
Gestore dell'impianto	<ul style="list-style-type: none">Verrà comunicato agli Enti di controllo prima dell'avvio dell'attività	
Società terze contraenti	<ul style="list-style-type: none">ACTECO S.r.l	Laboratorio qualificato
Autorità competente	<ul style="list-style-type: none">Regione Friuli Venezia Giulia	Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale
Ente di controllo	<ul style="list-style-type: none">Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia	Dipartimento Provinciale di Pordenone

3. ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE

Il gestore deve svolgere tutte le attività previste dal presente piano di monitoraggio, anche avvalendosi di una società terza contraente.

3.1. PARAMETRI DA MONITORARE

ARIA

Non sono previsti sistemi di monitoraggio.

Nella tabella 2 vengono specificati i parametri meteo climatici rilevati su supporto informatico mediante una centralina posizionata sopra gli uffici.

Tab. 2 – Dati meteorologici

Parametri	Frequenza	
	Gestione operativa	Gestione post operativa
Precipitazioni	giornaliera	Giornaliera, sommati ai valori mensili
Evaporazione	giornaliera	Giornaliera, sommati ai valori mensili
Temperatura minima, massima, 14 h CET	giornaliera	Media mensile
Umidità atmosferica (14 h CET)	giornaliera	Media mensile
Direzione e velocità del vento	giornaliera	Non richiesta

La centralina per il rilevamento dei dati meteorologici è posizionata in prossimità del box ad uso ufficio.

ACQUA

Monitoraggio acque superficiali.

Il gestore al fine di indagare potenziali impatti sull'ambiente idrico, e in riferimento alle indicazioni del D.lgs. 36/03, condurrà periodicamente le analisi sulle acque di dilavamento.

Monitoraggio acque sotterranee.

Si riportano nelle tabelle 3 e 4 l'ubicazione dei pozzi per i punti di campionamento delle acque sotterranee, i parametri da monitorare e la relativa frequenza d'analisi.

Tab. 3 – Piezometri

Piezometro	Posizione piezometro	Coordinate Gauss - Boaga		Livello piezometrico medio della falda (m.s.l.m.)	Profondità del piezometro (m)
		E	N		
M. 1	Monte	2336211,73	5094381,82	35	min. 40
V. 1	Valle	2336195,30	5094308,70	35	min. 40
V. 2	Valle	2336244,70	2094314,16	35	min. 40



Tab. 4 – Misure piezometriche qualitative

Parametri misurati	Frequenza	
	Gestione operativa	Gestione post operativa
pH	Trimestrale	Semestrale
Temperatura	Trimestrale	Semestrale
Conducibilità elettrica	Trimestrale	Semestrale
Ossidabilità Kubel	Trimestrale	Semestrale
Cloruri	Trimestrale	Semestrale
Solfati	Trimestrale	Semestrale
Fe, Mn	Trimestrale	Semestrale
Cianuri	Trimestrale	Semestrale
Azoto ammoniacale, nitroso, nitrico	Trimestrale	Semestrale
Fenoli	Trimestrale	Semestrale
Aldeidi	Annuale	Annuale
Tutti i parametri di cui alla tabella 1 del D.lgs. 36/03	Annuale	Annuale

RUMORE

La società provvederà non appena la discarica sarà in fase di coltivazione ad effettuare delle verifiche di impatto acustico al fine di misurare il livello di emissioni acustiche lungo il perimetro del sito. Le misure verranno effettuate lungo il margine stradale della viabilità interessata.

Qualora si realizzino modifiche sostanziali agli impianti o interventi che possano influire sulle emissioni sonore o in caso di lamentele da parte dei residenti, la ditta dovrà effettuare una campagna di rilievi acustici da parte di un tecnico competente in acustica.

RIFIUTI

Le tabelle 5 e 6 contengono rispettivamente gli elenchi dei rifiuti in ingresso (rifiuti ammessi in discarica) ed in uscita e l'indicazione dei controlli da effettuare.

Tab. 5 – Controllo rifiuti in ingresso.

Rifiuti controllati Cod. CER	Metodo di smaltimento/recupero	Modalità di controllo	Frequenza controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
10 09 03	Smaltimento	Strumentale	Annuale	registro
10 09 08	Smaltimento			
10 09 99	Smaltimento			
10 09 12	Smaltimento			
10 02 08	Smaltimento			
12 01 17	Smaltimento			

Tab. 6 – Controllo rifiuti in uscita

Rifiuti controllati Cod. CER	Metodo di smaltimento/recupero	Modalità di controllo	Frequenza controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
190703 percolato	Smaltimento	Strumentale	Trimestrale in fase operativa e semestrale in fase post.operativa	registro

PERCOLATO

- 1) Dovrà essere condotta l'analisi trimestrale della composizione in fase di gestione operativa e semestrale in fase di gestione post-operativa, secondo lo schema della tabella 7.

Tab. 7 – Monitoraggio del percolato

Parametri misurati	Frequenza	
	Gestione operativa	Gestione post operativa
pH	Trimestrale	Semestrale
Temperatura	Trimestrale	Semestrale
Conducibilità elettrica	Trimestrale	Semestrale
Ossidabilità Kubel	Trimestrale	Semestrale
Cloruri	Trimestrale	Semestrale
Solfati	Trimestrale	Semestrale
Fe, Mn	Trimestrale	Semestrale
Cianuri	Trimestrale	Semestrale
Azoto ammoniacale, nitroso, nitrico	Trimestrale	Semestrale
Fenoli	Trimestrale	Semestrale
Aldeidi	Annuale	Annuale
Tutti i parametri di cui alla tabella 1 del D.lgs. 36/03	Annuale	Annuale

- 2) Dovrà essere condotta la misurazione del volume mensile in fase di gestione operativa e semestrale in fase di gestione post operativa con la correlazione dei dati con i parametri meteo climatici;

3.2 GESTIONE DELL'IMPIANTO

Morfologia della discarica

In tabella 8 vengono riportati i controlli topografici dell'area.

Tab. 8 – *Controlli topografici.*

Controlli	Frequenza misure gestione operativa	Frequenza misure gestione post operativa
Struttura e composizione della discarica	Semestrale	--
Comportamento d'assestamento del corpo della discarica	Semestrale	Semestrale per i primi tre anni quindi annuale

Controllo e manutenzione

La tabella 9 riassume gli interventi di manutenzione ordinaria da effettuare nell'area della discarica.

Tab. 9– *Interventi di manutenzione ordinaria*

Parti interessate dall'intervento	Tipo di intervento	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli
Cancelli e recinzioni	Verifica ed eventuale ripristino di parti danneggiate	Mensile	Supporto informatico
Rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche	Pulizia dei pozzetti e delle caditoie posizionati nei piazzali	Semestrale	Supporto informatico
	Verifica di franamenti delle scarpate e/o occlusioni che pregiudichino il libero deflusso delle acque del fosso superficiale	Mensile	
	Controllo dei pozzi perdenti con eventuale rimozione di accumuli di materiale inerte sul fondo degli stessi	Annuale	
Rete di drenaggio del percolato	Saranno eseguite ispezioni all'interno dei pozzi di raccolta, sugli apparecchi di sollevamento e sostegno delle pompe e se necessario verifiche con telecamera delle tubazioni	Settimanale	Supporto informatico
Pozzi piezometrici e relativa apparecchiatura	Verifica della funzionalità dei pozzi controllando e misurando che la portata della pompa immersa sia pari a quella iniziale	Trimestrale	Supporto informatico
	Verifica della funzionalità delle pompe	Demandata ai fornitori delle apparecchiature	

La tabella 10 evidenzia i controlli da effettuare sui punti critici dell'impianto IPPC.

Tab. 10- *Punti critici dell'impianto IPPC*

Punti critici	Parametri		Perdite	
	Modalità	Frequenza dei controlli	Sostanza	Modalità di registrazione dei controlli
Impermeabilizzazione principale	Verifica visiva all'interno dei pozzi spia	<i>Settimanale</i>	Percolato	Supporto informatico
Vasca percolato	Segnalazione dalla rete spia	<i>Giornaliera</i>	Percolato	Supporto informatico

4. ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Per ottemperare a quanto previsto dall'art. 7 comma 6 e art. 11 del D. Lgs. 59/05, la ditta dovrà comunicare ad ARPA-Dipartimento Provinciale di Pordenone, almeno 15 giorni prima, l'inizio delle misurazioni in regime di autocontrollo prevista dall'AIA sulla qualità delle acque sotterranee e percolato e il nominativo del laboratorio qualificato individuato dalla Ditta. Per le misurazioni con frequenza inferiore al semestre, la comunicazione di cui sopra va fatta solo semestralmente.

L'ARPA si riserva di presenziare agli autocontrolli ovvero ad effettuarne in proprio di sua iniziativa secondo frequenze e modalità contenute nella tabella 11.

Tab. 11 – *Attività previste a carico dell'ARPA FVG*

Tipologia di intervento	Frequenza	Modalità
Controllo delle acque sotterranee e del percolato	Almeno annuale	Verifica delle modalità con cui vengono effettuati gli autocontrolli ovvero verifica tramite campionamenti ed analisi di iniziativa ARPA, secondo i propri programmi di lavoro, con riserva di effettuare analisi anche su parametri diversi da quelli degli autocontrolli
Controllo della gestione dei rifiuti	Almeno annuale	Verifica dell'idoneità della gestione dei rifiuti da parte della ditta
Visita ispettiva	Almeno annuale	Verifica della documentazione relativa agli interventi di controllo e manutenzione degli impianti in conformità alle condizioni dell'AIA.



	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ambiente e LAVORI PUBBLICI	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale	s.tutela.inquin@regione.fvg.it tel 040 377 4058 fax 040 377 4513/4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

Decreto n. 549

ALP.10 - PN/AIA/26

Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Modifica del decreto n. 402 del 26 marzo 2008 di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per la gestione di una discarica di cui al punto 5.4 dell'allegato I, sita in Comune di Pordenone, via Brentella.

Società FONDERIA SA - BI S.p.A.

IL DIRETTORE

Vista la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti e successive modifiche ed integrazioni);

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. (Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni);

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Visto il decreto del Presidente della Regione 11 agosto 2005, n. 266/Pres (Regolamento concernente le garanzie finanziarie per le discariche ai sensi dell'articolo 5 della L.R. 7 settembre 1987, n. 30 <<Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti>> e successive modifiche ed integrazioni);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale);

Visto il decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e

ambientale della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 402 del 26 marzo 2008, con il quale, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 59/2005, è stata rilasciata l'autorizzazione integrata ambientale per la gestione della discarica di cui al punto 5.4 dell'Allegato I del decreto legislativo stesso, sita nel Comune di Pordenone, via Brentella, da parte della Società FONDERIA SA – BI S.p.A. con sede legale in Comune di Rovereto in Piano (PN), via Brentella, 38;

Visto l'articolo 5 del citato decreto n. 402 del 26 marzo 2008, il quale dispone quanto segue:

“Entro il termine di 90 (novanta) giorni dal ricevimento della presente autorizzazione, la Società presta, a favore della Regione, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 36/2003 e del decreto del Presidente della Regione 11 agosto 2005, n. 0266/Pres.:

- una garanzia finanziaria del **valore complessivo di euro 586.220,00 (cinquecentottantaseimiladuecentoventi)**, per l'attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le operazioni di chiusura. La durata della garanzia finanziaria per la gestione operativa deve essere pari a quella dell'autorizzazione maggiorata di due anni.
- una garanzia finanziaria del **valore complessivo di euro 409.720,00 (quattrocentonovemilasettecentoventi)**, per la gestione successiva alla chiusura (gestione post-operativa). La durata della garanzia finanziaria per la gestione post-operativa deve essere pari ad un periodo di trenta anni e la garanzia stessa può essere articolata su piani quinquennali rinnovabili ad ogni scadenza.”

Rilevato che le Amministrazioni provinciali, nell'ambito dei procedimenti autorizzativi relativi alle discariche di rifiuti disciplinati ai sensi del decreto del Presidente della Regione 2 gennaio 1998, n. 01/Pres., hanno disposto di subordinare, il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, alla prestazione della sola garanzia finanziaria per l'attivazione e la gestione operativa della discarica comprese le procedure di chiusura, prevista dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 36/2003;

Rilevato che l'Amministrazione regionale, nell'ambito dei procedimenti autorizzativi relativi alle discariche di rifiuti disciplinati ai sensi dell'articolo 23, comma 1 bis, della legge regionale 30/1987, ha richiesto ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di una discarica, la prestazione della sola garanzia finanziaria per l'attivazione e la gestione operativa della discarica comprese le procedure di chiusura, prevista dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 36/2003;

Atteso che le Amministrazioni provinciali e l'Amministrazione regionale, nel contesto dei rispettivi atti autorizzativi, hanno stabilito che la chiusura della discarica comporta la prestazione della garanzia finanziaria per la gestione successiva alla chiusura, di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 36/2003;

Ritenuto, al fine di garantire uniformità procedurale nella materia ed omogeneità di trattamento ai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina prevista dalla normativa di settore, di modificare il citato decreto n. 402 del 26 marzo 2008, nella parte inerente le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera e), del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.;

Visto l'articolo 95, dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale n. 1348 del 15 giugno 2006, che costituisce parte integrante della stessa, recante “Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali”, il quale, tra l'altro, al punto 1,

lettera c), prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazione integrata ambientale;

DECRETA

Art. 1 - L'articolo 5 del decreto n. 402 del 26 marzo 2008 del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, è sostituito dal seguente:

Art. 5 - Entro il termine di 90 (novanta) giorni dal ricevimento della presente autorizzazione, la Società presta, a favore della Regione, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 36/2003 e del decreto del Presidente della Regione 11 agosto 2005, n. 0266/Pres., una garanzia finanziaria del **valore complessivo di euro 586.220,00 (cinquecentottantaseimiladuecentoventi)**, per l'attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le operazioni di chiusura. La garanzia è trattenuta per due anni dalla data di comunicazione di approvazione della chiusura ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 36/2003."

Art. 2 - Dopo l'articolo 12 del decreto n. 402 del 26 marzo 2008 del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, è aggiunto il seguente:

Art. 12 bis - Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 36/2003 e del decreto del Presidente della regione 11 agosto 2005, n. 0266/Pres., la garanzia finanziaria per la gestione successiva alla chiusura della discarica:

- a) è prestata dalla Società, a favore della Regione, ad avvenuta comunicazione dell'approvazione della chiusura della discarica di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 36/2003, anche secondo piani quinquennali rinnovabili ad ogni scadenza;
- b) è trattenuta per almeno trenta anni dalla data della comunicazione dell'approvazione della chiusura della discarica di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 36/2003."

Trieste, **21 APR. 2008**



DIRETTORE DEL SERVIZIO
Att. Ing. Pierpaolo Gubertini